



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

5. Essendosi introdotto &c. Edictum quo interdicitur, ne in nocte
Sanctissimæ Nativitatis Domini Sanctissima Eucharistia Fidelibus
administretur, nec secunda, & tertia Missa celebrentur præter horam ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

non sosperte di scandalo, con giro moderato da prescriverli da Noi, ò da Monsig. nostro Vicegerente, non alterando il giro dell'anni passati, e facendosi altrimenti, si procederà con pene rigorosissime à nostro arbitrio.

Che li Cocchieri, e Carrettieri non ardischino impedire le dette Processioni per le strade, ò per le Piazze dove passeranno, traversando con cocchi, carrozze, ò in altra maniera, sotto pena di scudi venticinque, e di tre tratti di corda da incorrerli ipso facto.

Effortiamo finalmente tutti di onorare quanto possono queste Santissime Processioni, e di ornare le mura esteriori delle case, per dove passano, con paramenti, e quadri de Santi, che possono eccitare divozione, e non mettere quadri, ò figure profane, ovvero ridicole, il che espressamente si proibisce sotto le sopradette pene, e della perdita di detti quadri, ò figure. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 9. Giugno 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

IV.

EDICTUM

Pro Eremitis.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

Per impedire molti gravi inconvenienti, ed evitare li scandali, che frequentemente succedono in questa Alma Città per causa d'alcuni Vagabondi, che si fingono, e portano l'abito de Romiti senza la necessaria licenza; La Santità di Nostro Signore inerendo all'Editti in diversi tempi emanati, particolarmente dalla san. mem. di Clemente VIII. nel 1602., e dalla san. mem. di Clemente IX. col parere della Sagra Congregazione della Visita sotto li 15. Luglio 1669. ordina, e comanda à tutti li Romiti, che ora si trovano in questa Città di Roma, suoi Borghi, e Distretto, anche ne i Romitorii, ò Case particolari vicino le Chiese, che in termine di otto giorni dopo la pubblicazione del presente Editto, ed à quelli, che verranno per l'avvenire, immediatamente dopo, che sono entrati in questa Città, debbiano deporre l'abito Eremitico, ovvero andare à stare nel Convento, ò Ospizio de Romiti di Port'Angelica, fondato à quell'effetto con autorità Apostolica, affinche non siano costretti andare all'Osterie, ò Camere locande, come dalla Costituzione della an. mem. di Sisto V. che incomincia *Cum nostra*, emanata li 29. Maggio 1587. ed ivi mostrare le Testimoniali dell'Ordinari di Luoghi, ed incarichiamo al Superiore di detto Ospizio di riconoscerle, e quelli, che non l'esibiscono, non ammetterli, anzi cacciarli, secondo ordina la medema Costituzione Apostolica, quei che l'hanno, riceverli con carità, conforme l'Istituto di detto Luogo, in cui dovranno li suddetti vivere, e pernottare per il tempo prescritto, sotto pena di carcere, ed esilio da Roma, e dallo Stato Ecclesiastico per dieci anni, ed altre pene à nostro arbitrio. Parimente ordina la Santità Sua, sotto le medesime pene illi detti Romiti, che non vadino per Roma, se non portano la fede del Rettore, ò Superiore del medesimo Ospizio, che ivi dimorano; Di più, che non possono fermarsi in Roma più di tre giorni, se non avranno in scritto da noi, ò da Monsignor nostro

Vicgerente licenza particolare, quale si concederà gratis, quando vi farà causa legitima, ed in detto tempo, che havranno le licenze non dovranno questuare, nè pernottare altrove, che in detto Ospizio, eccetto quelli, li quali faranno approvati da Noi, ò dal detto Monsignor nostro Vicegerente, ed haveranno un'altra special licenza in scritto di dimorare in qualche Romitorio, ò Casa vicino le Chiese per fare l'offizio di Custode delle medesime, ed à quelli se li prescriveranno alcune regole, secondo le quali dovranno contenersi.

In oltre inerendo alla disposizione delle Costituzioni Apostoliche, e de i replicati Decreti della Sagra congregazione de Vescovi, e Regolari, proibisce la Santità sua, che nessuno Romito sotto qualunque pretesto, colore, ò causa ardisca di portar l'abito di qualsivoglia Religione, anche con licenza del Superiore di essa, con tonica, ò mantello lungo, ò senza di esso, nè con scapolare, ò cappuccio simile à quelli de Religiosi, ma debbiano portarli in forma, che siano totalmente distinti dall'abito regolare, ò claustrale, sotto le pene dette di sopra, e per quelli, che porteranno l'abito de Padri Cappuccini, ò simile, in maniera, che possono essere reputati di tale Religione, incorreranno, oltre le sudette pene, anche la pena della Scommunica latae sententiae, imposta dalle costituzioni Apostoliche della san. mem. di Paolo III., Pio IV., Gregorio XIII., ed altri Sommi Pontefici.

Non intendiamo però di comprendere in questo Editto li Romiti, che ora sono, e per l'avvenire faranno con legitima autorità assegnati di Famiglia, e conviveranno nel detto Ospizio, ò Convento di Port'Angelica, ne meno i Terziarii, Commessi, Oblati, Offerti, Donati, ò altri simili, che stanno di Famiglia, ò convivono ne i Monasterii, ò Conventi de Regolari; Averta ciascuno di ubidire, perche contro li Trasgressori si procederà irremissibilmente alle pene sopradette, ed ancora maggiori à nostro arbitrio secondo la qualità de casi con giustizia sommaria, ed anche per inquisizione. Volendo, che il presente pubblicato, ed affisso ne luoghi soliti altringa tutti, come se à ciascuno fosse personalmente intimato Comandiamo in oltre, che il Superiore di detto Convento, ò Ospizio di Port'Angelica debbia sempre tenere affisso un esemplare del presente Editto nel Refettorio, ò altro luogo publico del detto Convento sotto pena à Nostro arbitrio. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 6. Ottobre 1702.

G. Card. Vicario:

N. A. Cuggiò Segr.

EDICTUM.

Quo interdicatur, ne in nocte Sanctissimae Nativitatis Domini Sanctissima Eucharistia Fidelibus administretur, nec secunda, & tertia Missa celebrentur praeter horam in Missali Romano constitutam.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

Essendosi introdotto in alcuno Chiese di Roma, che nella notte del S. Natale di Christo Signor Nostro si amministra il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia alli Fedeli, e dopo

Vetatur Eremitis delatio habitus cujuscumque Religionis.

Exceptis iis, qui in Hospitio, seu Conventu Portae Angelicae degunt, & Terziariis, aliisque aliarum Religionum Censuris.

V.

Eremitae per Urbem vagari prohibentur & illis locus assignatur, quo se recipere debeant.

detta la prima Messa si celebrano anche l'altre due nell'istessa notte, il che essendo contro la Rubrica del Messale Romano *de hora celebrandi Missam*, e contro i replicati Decreti della Sacra Congregazione de Riti emanati sotto li 7. Dicembre 1641., sotto li 9. Agosto 1653., ed in una *Pisaren.* 20. Aprilis 1664. e successivamente ingiunta l'esecuzione di detti Decreti dalla Sagra Congregazione della Visita Apostolica sotto li 7. del corrente mese. Però ordiniamo che in tutte le Chiese Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Parocchiali, Nazionali, Regolari dell'uno, e l'altro sesso, ed altre di quest'Alma Città, in qualsivoglia modo privilegiate, si osservino inviolabilmente li detti Decreti in modo, che eccetto la prima Messa da dirsi (dove però è solito) dopo la mezza notte, non si possano celebrare l'altre due, se non nell'ora prescritta dalla detta Rubrica, e delli nostri Editi. Di più non si permetta in conto alcuno, che li Fedeli si comunichino nell'istessa notte, e ciò per evitar l'inconvenienti, potendo soddisfare alla loro divozione nel giorno del S. Natale, sotto pena in caso di contravvenzione di ciascheduna delle cose sudette di privazione dell'Ufficio alli Superiori, Officiali, e Ministri delle Chiese, ed altre à nostro arbitrio, e li Sacerdoti, che celebreranno, ò che amministreranno il Santo Sacramento dell'Eucaristia faranno da Noi sospesi per venti giorni à Divinis, tutte volte ci costerà la trasgressione. Dato in Roma dalla nostra solita residenza questo dì 18. Dicembre 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

VI.

EDICTUM

Quo Puellis recipientibus subsidia dotalia à locis piis interdicitur, ne feris vestibus, aut aliis sumptuosis ornamentis utantur sub poena privationis ejusmodi subsidiorum.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA Santità di N.S. non contenta di avere incaricato con replicati avvisi in occasione del presente Guibileo alli Predicatori, Missionarii, Confessori, ed altri Operarii Evangelici di acutamente riprendere le pompe vane, e gl'ornamenti indecenti delle Donne, riflettendo, che con molto maggior ragione sono biasime voli tali pompe nelle Zitelle nubili, e particolarmente in quelle, che sono povere, e di mediocre condizione, alle quali sogliono distribuirsi li sussidii dotali da diverse Confraternite, e luoghi Pii di quest'Alma Città, e perciò volendo onninamente provvedere, che tali sussidii dotali in vece di rimedio al bisogno, non servino di fomento al lusso, ed alla vanità; coll'oracolo della sua viva voce datoci à bocca, incedendo ad una simile provvisione presa dalla san. mem. d'Innocenzo XI. ordina, e commanda.

Che le Zitelle, che pretenderanno di essere ammesse alle doti, e sussidii dotali di qualsivoglia Archiconfraternità, Congregazione, Compagnia, ò altro luogo Pio, non usino abiti di seta nè sopra, nè sotto, merletti, ò ricami di qualsivoglia sorte, e materia; ma vestino puramente, e propriamente di lana, tanto d'inverno, quanto d'estate, sotto pena di essere rese inhabili, ed in-

capaci di conseguire le dette doti, ò sussidii, ogni volta che nella forma da esprimersi qui sotto, conti aver portato altra sorte di abiti, che di lana, ò usato garnitone di merletti, o ricami.

Che all'istesso modo positivo di vestire di lana siano tenute quelle Zitelle, che avessero di già avuta qualche dote, ò sussidio dotale, benchè per anco non abbiano preso marito, sotto la pena non solamente di essere inhabili à conseguire altre doti, mà di perdere quelle, che haveffero ottenute.

Che quelle Zitelle, che con l'ajuto di dette doti, e sussidii dal dì della pubblicazione del presente Editto in avvenire si maritaranno, non possano, nè anco dopo maritate, vestir seta, nè portar guarnimenti di merletti, ò ricami, come sopra, e molto meno abbigliamenti, e ornamenti di gioje, oro, ed argento, che tutti assieme passino il valore di scudi venticinque; altrimenti in caso di contravvenzione, incorrano esse, e li loro mariti nella pena della privazione delle medesime doti, e sussidii, quali perciò debano devolvere, e ricadere all'istesse Archiconfraternità, Congregazioni, Compagnie, ed altri luoghi Pii, dedotta la porzione del Denunciatore, in caso di denuncia, come appresso si dirà, con precedente dichiarazione, e pronuncia per via sommaria, e provata solo la verità del fatto dal nostro Tribunale, tolta ogni appellazione, ò ricorso, per esser di nuovo applicate à beneficio di altre, che con modestia, ed ubbidienza ne siano meritevoli.

Ed accioche si procuri più efficacemente la puntuale osservanza del presente Editto, oltre il carico, che la Santità Sua strettamente ne ingiunge al zelo, ed alla vigilanza de' Signori Cardinali Protettori, Primicerii, Prelati, Guardiani, ed altri Officiali, e Ministri delle sudette Archiconfraternità, Congregazioni, Compagnie, ed altri luoghi Pii, espressamente commanda, che alli requisiti necessarii à ciascheduna Zitella per conseguire le doti si aggiunga l'attestazione del proprio Paroco da darli gratis, che abbia ubbidito al presente Editto, offerendosi in oltre al Denunciatore, che darà notizia, e prove sufficienti di detta contravvenzione nelle Maritate, come sopra, (e farà tenere segreto) la decima parte della quantità, ò capitale di esse doti, e sussidii dotali, che devolveranno, e ricaderanno per la detta contravvenzione.

Volendo, che il presente Editto pubblicato, ed affisso, che farà ne i luoghi soliti obblighi qualsivoglia persona, come se fusse stato personalmente presentano, ed intimato. Dato in Roma dalla nostra solita residenza questo dì primo Febbrao 1703.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

EDICTUM

VII.

Quo plura statuuntur de Cæmeteriis, in quibus Sanctorum Martyrum corpora condita sunt.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

BEnche da Noi altre volte, e da nostri Predecessori sia stato sufficientemente provveduto, che non si potesse da alcuna Persona entrare nelle Catacombe, ò Cimiteri di Roma, e suo Teritorio, e da quelli estrarre Reliquie; nondimeno vedendosi per esperienza, che molti con-